

NUOVA VERSIONE

RELAZIONE

del: Presidente del Gruppo VIII "Difesa"

alla: Convenzione

oggetto: Relazione finale del Gruppo VIII "Difesa"

La presente relazione si compone di due parti. La prima parte riassume il contesto giuridico e passa in rassegna gli sviluppi registratisi nella politica europea in materia di sicurezza e di difesa dopo il Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999), i progressi compiuti e le lacune ancora da colmare (punti da 5 a 30).

La prima parte illustra inoltre la specificità delle questioni attinenti alla difesa e la diversità delle situazioni esistenti nei vari Stati membri riguardo a tali questioni (punti da 31 a 43).

Questa prima parte espone infine le nuove sfide e minacce che l'Unione e gli Stati membri devono fronteggiare. L'evoluzione del contesto strategico ha costituito un punto focale per le riflessioni del gruppo e la formulazione delle sue raccomandazioni.

La seconda parte della relazione contiene le raccomandazioni del gruppo, molte delle quali godono di ampio sostegno:

- aggiornare i compiti di Petersberg (punto 50);
- migliorare le disposizioni previste per la gestione delle crisi allo scopo di rafforzare la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione (punto 51);

- assicurare la flessibilità nel processo decisionale e nell'azione sia attraverso un maggior ricorso all'astensione costruttiva, sia attraverso l'instaurazione di una forma specifica di più stretta cooperazione tra gli Stati membri che desiderino realizzare i compiti di Petersberg più impegnativi e dispongano delle capacità necessarie per dare credibilità a tale impegno (punti 52, 53 e 54);
- introdurre una clausola di solidarietà che consenta agli Stati membri tra l'altro di prevenire e di fronteggiare le minacce terroristiche all'interno dell'Unione ponendo in atto tutti gli strumenti necessari, sia militari che civili (punti 56 e 57);
- istituire un'agenzia europea per gli armamenti e la ricerca strategica al fine di rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, permettere agli Stati membri di portare avanti congiuntamente vari programmi di cooperazione (punti 63 e 64) e garantire il rispetto degli impegni in materia di capacità (punti 65 e 66);
- demandare all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune la responsabilità della conduzione dell'azione dell'Unione e del coordinamento degli sforzi degli Stati membri in materia di difesa (punto 70);
- assicurare un adeguato controllo parlamentare (punti 71 e 72).

* *

*

Al termine di questi tre mesi di lavoro e al momento in cui la Convenzione si accinge ad avviare il dibattito sulla scorta di queste raccomandazioni e successivamente a redigere nuovi articoli del trattato, desidero esprimere la mia personale gratitudine a tutti i membri del gruppo, alle personalità e ai partecipanti che hanno dato ispirazione ai nostri lavori e a tutti coloro che mi hanno assistito nell'elaborazione della presente relazione, in particolare il Segretariato della Convenzione, curato dalla Sig.ra Annalisa Giannella, dal Sig. Guy Milton, e dalle Signore Agnieszka Bartol e Alessandra Schiavo.

Michel BARNIER

A. INTRODUZIONE

1. Il Gruppo "Difesa", presieduto dal sig. Michel Barnier, ha condotto i lavori sulla base del mandato conferitogli dal Praesidium della Convenzione, successivamente sviluppato dal Presidente del Gruppo (CONV 206/02 e CONV 246/02), e alla luce dei quesiti che gli sono stati rivolti. La discussione si è svolta, inoltre, sulla scorta delle note introduttive predisposte dal Segretariato per ciascuna riunione, nonché sulla base dell'audizione di esperti (l'elenco degli esperti è riportato in allegato).
2. È stato inoltre organizzato un seminario sulla politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) con il concorso dell'Istituto per gli studi sulla sicurezza dell'Unione europea, in occasione del quale i membri della Convenzione hanno potuto discutere con gli esperti (il programma del seminario, l'elenco dei partecipanti e il resoconto del seminario figurano nel documento CONV 417/02).
3. Il Gruppo ha tenuto 9 riunioni (di cui una riunione congiunta con il Gruppo "Azione esterna"). I membri del Gruppo, come pure altri membri della Convenzione, hanno trasmesso 44 contributi scritti ¹.
4. La presente relazione riporta l'esito delle discussioni del Gruppo e le raccomandazioni destinate alla Convenzione.

B. LA PESD OGGI

5. L'obiettivo di instaurare una politica estera e di sicurezza comune (PESC) è stato riconosciuto per la prima volta in occasione dei negoziati sfociati nel trattato di Maastricht. Le disposizioni relative alla PESC, comprese quelle relative alla PESD, sono state rivedute dal trattato di Amsterdam entrato in vigore il 1° maggio 1999.
6. Il concetto di sicurezza è un concetto molto ampio, per sua natura inscindibile, che va oltre gli aspetti puramente militari e include non soltanto la sicurezza degli Stati ma anche quella dei cittadini. Partendo da questa concezione estensiva della nozione di "sicurezza", la politica estera e di sicurezza comune e la PESD che ne fa parte favoriscono la promozione della sicurezza internazionale sulla base di soluzioni multilaterali e del rispetto del diritto internazionale.

La prevenzione dei conflitti costituisce un elemento fondamentale dell'approccio dell'Unione in materia di relazioni internazionali. La PESD consente all'Unione di disporre di opzioni militari che si aggiungono agli strumenti civili di prevenzione e di gestione delle crisi.

Si rilevi che, nel quadro di questo ampio concetto di sicurezza, il disarmo occupa un posto di primo piano. L'Unione è fortemente impegnata, nel quadro della PESC, a promuovere gli sforzi multilaterali a favore del disarmo.

Basi giuridiche

7. Le principali basi giuridiche attuali della PESD sono consegnate nell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE), il che rende la PESD parte integrante della PESC. L'articolo definisce al paragrafo 1, in termini molto ampi, la portata della PESD: essa comprende *"tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune (...) che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso"*. Lo stesso articolo precisa al paragrafo 2 che le questioni di sicurezza includono i compiti di Petersberg, segnatamente *"le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace."*

Sviluppi a partire dal Consiglio europeo di Colonia

8. Il nuovo contesto internazionale e i limiti dell'azione degli Stati membri dell'Unione constatati al momento della crisi balcanica hanno fatto emergere la necessità di esaminare i mezzi per conferire concretezza alla PESD.
9. L'incontro franco-britannico a Saint-Malo e il successivo Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 hanno dato un impulso politico e precisato gli orientamenti necessari al rafforzamento della politica europea in materia di sicurezza e di difesa.

¹ L'elenco dei contributi figura nell'allegato II.

10. In occasione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999), i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea hanno deciso che l'Unione deve avere la capacità di condurre azioni in modo autonomo, potendo contare su forze militari credibili, i mezzi per decidere di farle intervenire e la disponibilità a farlo, al fine di rispondere alle crisi internazionali, senza pregiudizio per le azioni della NATO. In occasione del Consiglio europeo di Helsinki (10-11 dicembre 1999) i Capi di Stato e di Governo hanno confermato la determinazione a dotare l'Unione europea di una capacità decisionale autonoma e precisato l'intenzione, ove non sia impegnata la NATO nel suo complesso, di lanciare e condurre operazioni militari dirette dall'Unione europea in risposta a crisi internazionali. Tali conclusioni sono state successivamente approfondite dal Consiglio europeo. Sebbene, per priorità naturale, l'azione dell'Unione europea in materia di gestione delle crisi all'esterno dell'Unione si espliciti relativamente vicino alle sue frontiere, né il trattato né le conclusioni del Consiglio europeo pongono limiti geografici a tale azione.

a) Capacità militari

11. In occasione del Consiglio europeo di Helsinki, l'obiettivo politico fissato a Colonia è sfociato nell'adozione di obiettivi concreti relativi alla creazione di forze europee credibili, disponibili ed efficaci. Secondo tale obiettivo (denominato nel frattempo "obiettivo primario di Helsinki" - "Helsinki Headline Goal"), gli Stati membri si impegnano, a partire dal 2003, grazie ad una cooperazione volontaria, ad essere in grado di **schierare rapidamente** (nell'arco di 60 giorni) e **mantenere** (per almeno un anno) **forze capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Petersberg** definiti dal trattato di Amsterdam, compresi quelli che richiedano forze importanti, fino al livello di un corpo d'armata (fino a 15 brigate, ossia 50.000-60.000 uomini).

Gli Stati membri devono anche **essere in grado di mettere in campo formazioni più ridotte di reazione rapida, che presentino un alto grado di schierabilità**. Tali forze devono essere autosufficienti e dotate delle necessarie capacità di comando, controllo e intelligence, e disporre degli elementi di supporto ai servizi di combattimento e di altri supporti da combattimento, e, all'occorrenza, anche di elementi di supporto aereo e navale. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno stabilito altresì obiettivi comuni di capacità (comando e controllo, ricognizione, trasporti strategici).

12. Per gli Stati membri che sono anche membri dell'Alleanza atlantica, è opportuno ricordare che le capacità militari di cui dispongono devono anche consentire a detti Stati di svolgere appieno il loro ruolo nelle operazioni della NATO.
13. Inoltre, dopo il Consiglio europeo di Colonia e sulla scorta della dichiarazione del vertice NATO tenutosi a Washington nel 1999, è stato previsto che l'Unione possa condurre operazioni che richiedano il ricorso a mezzi e capacità della NATO. Ai fini dell'attuazione di questa categoria di operazioni devono essere convenute modalità specifiche con l'Alleanza.
14. Dal novembre 2000 si sono svolte due conferenze sull'impegno delle capacità militari, che hanno permesso di raccogliere gli impegni nazionali necessari al conseguimento degli obiettivi di Helsinki. L'analisi del catalogo delle forze ha consentito di affermare che l'Unione europea, entro il 2003, sarà in grado di condurre operazioni più impegnative via via che le capacità di cui dispone continueranno a svilupparsi.
15. In seguito all'analisi dei risultati delle valutazioni effettuate nel quadro delle due conferenze per il miglioramento delle capacità militari, gli Stati membri hanno deciso di istituire un *Piano d'azione europeo sulle capacità* volto a colmare le lacune constatate in materia di capacità mediante la razionalizzazione degli sforzi di difesa degli Stati membri e la messa in sinergia dei loro progetti nazionali ed internazionali.
16. In tale contesto, sono stati istituiti 19 gruppi che esaminano la maggior parte delle principali lacune individuate dalla Task Force "Obiettivo primario". Le relazioni dei gruppi sono attese per il 1° marzo 2003.
17. Nonostante i progressi notevoli compiuti nell'individuazione delle lacune e nella loro risoluzione, occorre constatare che i risultati rimangono insoddisfacenti e si rivelano necessari sforzi supplementari.
18. Le lacune più gravi riguardano i seguenti elementi:
 - il sistema di comando, controllo e comunicazione;
 - il sistema di informazione strategica e la sorveglianza e protezione delle truppe impegnate;
 - i trasporti strategici sia aerei, sia marittimi;
 - l'effettiva capacità di impegno.

b) Sviluppi istituzionali

19. Il potenziamento delle capacità è stato accompagnato da sviluppi istituzionali, in primo luogo la nomina, in occasione del Consiglio europeo di Colonia, dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la cui azione diplomatica nelle "zone calde", come nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, è stata particolarmente incisiva e utile. Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza sono state appositamente create delle strutture per la presa di decisioni e il follow-up delle azioni di gestione delle crisi: il Comitato politico e di sicurezza (CPS) che provvede, sotto la responsabilità del Consiglio, al controllo politico e all'orientamento strategico delle operazioni di gestione delle crisi, il Comitato militare, che fornisce pareri in materia militare e lo stato maggiore militare, che offre le competenze militari.

c) Capacità civili

20. In seguito al Consiglio europeo di Feira, la nozione di obiettivo di capacità è stata applicata anche al settore civile, in particolare alle capacità in materia di polizia e a quelle necessarie alla realizzazione di azioni destinate a contribuire al rispetto dello Stato di diritto, alla creazione di un'amministrazione civile e alla protezione civile. È stato istituito anche un Comitato incaricato degli aspetti civili della gestione delle crisi. Nel frattempo, sono state organizzate conferenze per il miglioramento delle capacità civili ed è stato adottato un piano d'azione per le capacità di polizia.
21. Il 19 novembre 2002, la conferenza sulla capacità di gestione civile delle crisi ha constatato che gli obiettivi concreti fissati dal Consiglio europeo per il 2003 nei settori prioritari (polizia, Stato di diritto, protezione civile, amministrazione civile) sono stati superati grazie agli impegni volontari degli Stati membri.

d) Procedure di gestione delle crisi

22. L'Unione europea ha elaborato procedure di gestione delle crisi e approvato una politica e un programma di esercitazioni. Le procedure sono già state sperimentate una prima volta nel maggio 2002 con l'esercitazione di gestione delle crisi CME02. La descrizione delle procedure, avallata dal CPS, rimane un testo evolutivo. Si rileva in tale contesto che, per ora, il programma di esercitazioni dell'Unione non prevede la possibilità di effettuare manovre militari nell'ambito della PESD.

e) Dichiarazione relativa all'operatività

23. Tenuto conto dei progressi realizzati in termini sia di strutture e di procedure che di capacità, il Consiglio europeo di Laeken ha adottato la "dichiarazione relativa all'operatività" in cui si rileva che *"grazie alla prosecuzione dello sviluppo della PESD, al rafforzamento delle sue capacità, sia civili che militari, alla creazione al suo interno delle strutture appropriate, l'Unione è ormai in grado di condurre operazioni di gestione delle crisi. Lo sviluppo dei mezzi e delle capacità di cui può disporre consentirà all'Unione di svolgere progressivamente operazioni sempre più complesse"*.
24. Dopo tale dichiarazione, l'Unione ha deciso di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2003, una missione di polizia in Bosnia-Erzegovina che subentrerà all'operazione di polizia delle Nazioni Unite. L'Unione esamina inoltre la possibilità di subentrare nell'operazione militare condotta dalla NATO nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

f) Relazioni con la NATO

25. La politica europea di difesa non può essere definita senza fare riferimento alla NATO. Undici degli attuali Stati membri dell'Unione europea sono membri della NATO e sono vincolati da una clausola di difesa collettiva a norma dell'articolo 5 del trattato di Washington. L'articolo 17 del TUE menziona esplicitamente gli obblighi derivanti dal trattato del Nord Atlantico per gli Stati membri che fanno parte della NATO. Fra i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, quattro fanno parte dell'Alleanza e, in occasione del vertice di Praga del 21-22 novembre 2002, altri sono stati invitati ad aderire alla NATO. Per gli Stati che sono contemporaneamente membri dell'Unione europea e della NATO, le capacità militari di cui

dispongono devono anche consentire a detti Stati di svolgere appieno il loro ruolo nelle operazioni della NATO.

26. È già stato ricordato che il Consiglio europeo di Colonia ha sancito la possibilità per l'Unione di condurre operazioni ricorrendo a mezzi e capacità della NATO specie in materia di pianificazione. I cosiddetti accordi "Berlin plus", che assicurerebbero all'Unione europea l'accesso a tali capacità, non sono tuttavia ancora stati conclusi. I membri del Gruppo hanno sottolineato che la conclusione di tali accordi sarà estremamente importante per l'attuazione della PESD.

g) Relazioni e cooperazione con le Nazioni unite

27. L'azione internazionale dell'Unione si fonda su un approccio multilaterale. L'Unione agisce a favore della pace e del rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione riconosce che spetta anzitutto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite provvedere al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
28. In occasione del Consiglio europeo di Göteborg (15-16 giugno 2001), i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri hanno anche adottato importanti decisioni per intensificare la cooperazione tra l'Unione europea e le Nazioni Unite, specie in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi.
29. La capacità operativa che l'Unione europea acquisisce a titolo della PESD può rappresentare un elemento importante per la prevenzione dei conflitti e le operazioni di gestione delle crisi condotte dalle Nazioni Unite.
30. L'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina ha rappresentato un'occasione di cooperazione concreta con le Nazioni Unite per assicurare la transizione fra le due operazioni.

C. SPECIFICITÀ DELLE QUESTIONI DI DIFESA

31. La politica di difesa è una politica particolare sia a livello nazionale che a livello europeo. Essa rientra per sua stessa natura nei settori di sovranità più sensibili e si avvale di mezzi essenzialmente nazionali. La decisione di partecipare ad un'operazione compete alle autorità nazionali e queste chiederanno sempre di essere associate alla conduzione di operazioni che abbiano conseguenze per la sicurezza nazionale e rischino anche di mettere in pericolo la vita dei loro soldati e quella dei loro cittadini.
32. Le disposizioni relative alla PESD sono pertanto talvolta distinte da quelle applicabili alla PESC.

Al riguardo si vedano i seguenti esempi:

- le disposizioni del trattato di Maastricht (articolo 23, paragrafo 2 TUE), che escludono la possibilità di applicare il voto a maggioranza qualificata "*alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa*";
- le disposizioni relative al finanziamento della PESD (articolo 28, paragrafo 3 TUE), secondo le quali "*le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti*". Questa disposizione vieta l'imputazione delle operazioni militari al bilancio comunitario; il relativo finanziamento può pertanto essere garantito direttamente dagli Stati membri che partecipano all'operazione ("*cost lie where they fall*") o mediante l'istituzione di un altro sistema.

Diversità delle situazioni

33. É utile esaminare la diversità delle situazioni dei vari Stati membri segnatamente con riferimento al loro status, al loro sforzo di bilancio o alle loro capacità militari.

a) Differenza di status

34. Undici Stati membri dell'Unione europea (Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito) sono membri della NATO e sono pertanto vincolati dalla clausola di difesa collettiva figurante nell'articolo 5 del trattato di Washington.
35. Questi Stati, ad eccezione della Danimarca, sono membri anche dell'UEO e hanno pertanto sottoscritto un impegno analogo, se non più ampio, nel quadro dell'articolo V del trattato di Bruxelles.
36. Quattro Stati membri (Austria, Finlandia, Irlanda e Svezia) hanno lo status di paesi neutrali o non allineati. Questi paesi cooperano con la NATO a titolo del programma "Partenariato per la pace" (PPF) e partecipano al Consiglio di partenariato euro-atlantico (EAPC). Essi hanno anche uno status di osservatori presso l'UEO.
37. Occorre ricordare inoltre il caso particolare della Danimarca la quale, benché sia membro della NATO, beneficia, nel quadro dell'Unione europea, di un regime speciale risultante da un protocollo allegato al trattato. In virtù di tale protocollo la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni in materia di difesa, ma non impedirà lo sviluppo di una cooperazione più stretta tra gli Stati membri in questo settore.
38. Questa diversità si osserva anche fra i paesi candidati all'adesione all'Unione europea. Quattro di essi (Ungheria, Polonia, Repubblica ceca, Turchia) sono già membri della NATO, altri sono stati invitati a aderire all'Alleanza in occasione del vertice di Praga del 21 e 22 novembre 2002. I paesi candidati all'Unione europea che sono già membri della NATO sono anche "membri associati" dell'UEO, gli altri (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia) hanno lo status di "partner associati" e godranno certamente dello status di "membri associati" dopo la loro adesione alla NATO. Due dei paesi candidati restano non allineati (Cipro e Malta).

b) Differenze a livello dell'industria della difesa

39. Attualmente anche la situazione degli Stati membri in termini di industria della difesa è particolarmente diversificata. I paesi che cooperano nel quadro dell'OCCAR¹ (Germania, Francia, Italia, Regno Unito) e della LOI² (Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito, Svezia) rappresentano da soli il 90% della produzione europea totale in questo settore.

c) Differenze di bilancio

40. Un'altra fonte di diversità è certamente lo sforzo di bilancio, la struttura stessa del bilancio della difesa, nonché la natura delle capacità militari. L'entità degli sforzi di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea varia fortemente. Da un'analisi dei bilanci della difesa risulta che soltanto in cinque dei quindici Stati membri le spese militari superano il 2% del PIL. Solo due di essi, la Francia e il Regno Unito, hanno annunciato di recente forti aumenti del loro bilancio militare relativo alle attrezzature. Nella maggior parte degli Stati membri le spese militari continuano a diminuire.
41. Occorre sottolineare anche la diversa struttura dei bilanci della difesa, data l'importanza della percentuale delle spese dedicate alla ricerca e allo sviluppo e alle attrezzature. Va rilevato inoltre in questo contesto che taluni paesi dispongono di forze di polizia militari, anch'esse finanziate dal bilancio della difesa.

¹ La missione principale dell'OCCAR (Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti) consiste nel realizzare accordi efficaci per la gestione e lo sviluppo di taluni programmi di cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri. Attualmente l'OCCAR gestisce vari programmi internazionali.

² Nel 1998 sei Stati membri hanno firmato una lettera di intenti (Letter of Intent) finalizzata alla definizione di un quadro per facilitare le ristrutturazioni industriali nel settore della difesa.

d) Differenze connesse alla capacità di schierare forze

42. Tra gli Stati membri esistono notevoli differenze in ordine alla loro capacità di schierare forze. Pur essendo in una certa misura legata ai bilanci nazionali della difesa, la capacità di schieramento va oltre la semplice questione di bilancio. Soltanto un numero limitato di Stati membri dispone attualmente di forze concepite per operare all'esterno del territorio nazionale.

e) Altri elementi di diversità

43. Altri elementi di diversità individuati: membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, esercito professionale o esercito di leva, esistenza o meno di capacità nucleari, ecc.

Cooperazioni sviluppate tra taluni Stati membri

44. In vari campi della difesa esistono forme di cooperazione più stretta fra taluni Stati membri. Ad esempio:
- nel settore degli armamenti, alcuni Stati membri cooperano nel quadro dell'OCCAR e della LOI; la specificità di tali cooperazioni risiede nel fatto che soltanto alcuni Stati membri vi partecipano e si impegnano a realizzare congiuntamente alcuni progetti;
 - in campo militare, alcuni Stati membri hanno creato delle unità militari multinazionali, che dispongono di quartieri generali o di stati maggiori. È questo il caso di Eurocorpo (forze terrestri: Germania, Belgio, Spagna, Francia, Lussemburgo), Eurofor (forze terrestri: Spagna, Francia, Italia, Portogallo), Euromafor (forze marittime: Spagna, Francia, Italia, Portogallo). Gruppo aereo europeo (Germania, Belgio, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito), Divisione multinazionale (Centro) (Germania, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito), stato maggiore del primo Corpo tedesco-olandese (Germania, Paesi Bassi, Regno Unito).

Esistono inoltre altre forze multinazionali che tuttavia non possiedono quartieri generali comuni (ad esempio la Forza anfibia britannico-olandese e la Forza anfibia italo-spagnola) nonché unità militari multinazionali (NORDCAPS, cui partecipano non solo tre Stati membri, ossia Finlandia, Svezia e Danimarca, ma anche la Norvegia).

D. LE SFIDE ATTUALI

La nuova minaccia ¹

45. La PESD era stata definita e sviluppata in funzione delle sfide e delle minacce quali identificate negli anni '90. È chiaro che tale nozione è stata superata dagli avvenimenti internazionali. Dopo l'11 settembre, la minaccia non si definisce più unicamente come il rischio di conflitti tra Stati o di conflitti interetnici. Predomina attualmente una situazione di **insicurezza globale**, caratterizzata da rischi più diffusi, compresi quelli connessi a organizzazioni terroristiche internazionali o all'impiego di armi di distruzione di massa che sfuggono ai mezzi previsti per la gestione dei conflitti nel senso tradizionale del termine.
46. Gli avvenimenti dell'11 settembre inducono a riflettere non soltanto sulla necessità di proiettare la stabilità all'esterno dell'Unione, ma anche sull'esigenza di garantire la sicurezza all'interno dell'Unione europea, in particolare ai fini della protezione della popolazione civile e delle istituzioni democratiche. L'ambito puramente nazionale non è più sufficiente. Nel contempo, l'opinione pubblica chiede più che mai sicurezza e protezione, e appare ampiamente favorevole alla difesa europea. Spetta quindi alla Convenzione riflettere sul modo in cui potrà essere colmato il divario tra le aspettative e la realtà.

¹ Alcuni membri del gruppo non condividono con questa analisi.

Credibilità ed efficacia

47. Uno degli elementi essenziali per la credibilità della politica di difesa dell'Unione, e di conseguenza per la credibilità del suo ruolo internazionale, è l'esistenza di capacità militari adeguate ed interoperabili. L'individuazione di questa sfida risale al Consiglio europeo di Colonia e, come precedentemente rilevato, molto è già stato fatto. Tuttavia occorre, da un lato, garantire la piena realizzazione dell'obiettivo primario di Helsinki e, dall'altro, verificare se non sia opportuno rivedere gli obiettivi di capacità alla luce delle nuove minacce. Alla necessità di nuovi sforzi in materia di capacità si contrappongono in particolare i vincoli di bilancio che gravano sugli Stati membri. Il Gruppo riconosce unanimemente l'esigenza di aumentare l'efficacia della spesa. Vari membri del Gruppo ravvisano parimenti la necessità di aumentare i bilanci dedicati alla difesa.
48. E' essenziale rafforzare gli investimenti in materia di ricerca militare, sia al fine di disporre di attrezzature efficaci sia nell'interesse dell'industria civile, che beneficia anch'essa dei risultati delle ricerche in campo militare. A dimostrazione della necessità di potenziare la ricerca militare si possono citare, come esempio, le differenze sostanziali esistenti tra il livello degli investimenti europei e quello degli investimenti statunitensi (circa 10 miliardi di euro per l'Unione europea contro 53 miliardi di euro per gli Stati Uniti). Anche l'efficacia di queste spese sembra nettamente inferiore in Europa.
49. L'Unione deve poter mobilitare rapidamente le proprie capacità civili e militari nell'ambito della gestione delle crisi. Non può limitarsi a dichiarazioni di operatività o a cataloghi di forze. Deve poter adottare decisioni rapidamente ed efficacemente.

E. RACCOMANDAZIONI

50. Il Gruppo ha sottolineato che la politica di sicurezza e di difesa contribuisce notevolmente alla credibilità internazionale dell'Unione. Nel definire tale politica non si tratta di trasformare l'Unione europea in un'alleanza militare, bensì di fornirle gli strumenti necessari per difendere i suoi obiettivi e i suoi valori e contribuire alla pace e alla stabilità nel mondo conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale. Il Gruppo, che ha

rilevato che questi sono gli obiettivi della PESC, che comprende la PESD, quali sanciti dal trattato attuale, ha preso atto con interesse della proposta relativa a "obiettivi e principi" che il gruppo VII "Azione esterna" raccomanda di inserire nel trattato costituzionale (cfr. CONV 459/02). Il Gruppo ha altresì osservato che le questioni attinenti alla parità di genere ("gender awareness") dovrebbe essere prese in considerazione in tutti i settori.

I. Gestione delle crisi

(a) Attualizzare i compiti di Petersberg

51. Il Gruppo raccomanda di completare i compiti di Petersberg menzionando specificamente altri compiti che richiedono mezzi militari :

- prevenzione dei conflitti (tempestivo allarme, misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza, ecc.);
- azioni congiunte in materia di disarmo (programmi di distruzione delle armi e di controllo degli armamenti);
- consulenza e assistenza in materia militare ("*defense outreach*": cooperazione con le forze militari di un paese terzo o di un'organizzazione regionale/subregionale ai fini dello sviluppo di forze armate democratiche mediante lo scambio di buone pratiche, ad esempio grazie ad azioni di formazione);
- operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti;
- sostegno su richiesta delle autorità di un paese terzo nella lotta contro il terrorismo.

(b) Modalità per garantire la coerenza e l'efficacia nell'attuazione delle operazioni di gestione delle crisi

52. Un'operazione di gestione delle crisi deve presentare imperativamente due caratteristiche: efficacia e coerenza. All'interno del gruppo si è delineata una netta propensione a favore della necessità di disporre di procedure rapide ed efficaci per la gestione delle crisi, senza che ciò vada a scapito del controllo politico.

- a) Occorrerà avvalersi dell'articolo 25 del trattato di Nizza, che consente una delega del potere decisionale del Consiglio al Comitato politico e di sicurezza in vista del controllo politico e della direzione strategica di un'operazione decisa dal Consiglio e per la durata della stessa.

- b) Si raccomanda il rafforzamento del ruolo dell'Alto Rappresentante. Questi dovrebbe disporre di un diritto d'iniziativa in materia di gestione delle crisi mentre la decisione relativa all'avvio di un'operazione resterebbe prerogativa del Consiglio. In particolare, spetterebbe all'Alto Rappresentante presentare al Consiglio una proposta che precisi il tipo di operazione prevista e i mezzi necessari per attuarla. Inoltre, è essenziale che per l'esecuzione di un'operazione di gestione delle crisi la responsabilità del coordinamento dell'operazione sia attribuita all'Alto Rappresentante, che dovrebbe garantire la coerenza dell'azione nei suoi aspetti civili e militari sotto l'autorità del Consiglio e nel quadro dei parametri approvati dallo stesso. Il comandante dell'operazione militare e i responsabili degli aspetti civili dovrebbero rispondere all'Alto Rappresentante. Questi dovrebbe essere abilitato, in caso d'urgenza, a prendere le decisioni necessarie sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il Comitato politico e di sicurezza che assicura il controllo politico e la direzione strategica di un'operazione di gestione delle crisi. Sarebbe altresì tenuto ad informare regolarmente il Consiglio della sua azione.

- c) È essenziale garantire il coordinamento tra gli aspetti militari e civili in loco, riflettendo le disposizioni vigenti a Bruxelles. Questo compito dovrebbe essere attribuito ai rappresentanti speciali che agiscono in loco sotto l'autorità dell'Alto Rappresentante o, eventualmente, a un'altra persona designata a tal fine dal Consiglio. Queste disposizioni dovrebbero rispettare l'integrità del comando militare.

- d) L'avvio di un'operazione, sia per gli aspetti militari che civili, richiede inoltre un pronto accesso al finanziamento. Per quanto riguarda gli aspetti civili di un'operazione di gestione delle crisi, il Gruppo ha preso atto con interesse delle raccomandazioni del Gruppo VII "Azione esterna".

Per quanto concerne gli aspetti militari, si è delineato un orientamento maggioritario a favore delle seguenti proposte :

- allorché l'operazione prevista è un'operazione militare o un'operazione di cui non si sia ancora determinato il carattere civile o militare, occorre prevedere un finanziamento adeguato per la fase preparatoria dell'operazione. È pertanto prevista la creazione di un fondo relativamente modesto, basato sui contributi degli Stati membri, che consentirebbe di finanziare le fasi preparatorie di questa operazione evitando doppioni rispetto agli strumenti esistenti. La gestione del fondo sarebbe disciplinata da disposizioni rigorose definite in un regolamento finanziario e sottoposta ad un controllo politico e finanziario;
 - tenuto conto del fatto che le operazioni militari non possono essere finanziate dal bilancio comunitario, si è proposto di prevedere l'istituzione a breve termine di un meccanismo che consenta la presa a carico dei costi comuni.
- e) Per garantire una maggiore interoperabilità a monte è stato altresì previsto di rafforzare la cooperazione in materia di formazione. Al riguardo, ha suscitato un certo interesse la proposta di creare un'accademia militare comune.

(c) Favorire la flessibilità nel processo decisionale e nell'azione

53. In vista del prossimo allargamento dell'Unione, la maggior parte dei membri del Gruppo ritiene che sia più che mai importante che i paesi membri accettino di passare dall'unanimità ad altre modalità decisionali basate su un più ampio ricorso al consenso e improntate ad una cultura di solidarietà tra gli Stati membri. L'avvio di un'operazione sarebbe decisa all'unanimità applicando tuttavia le regole dell'astensione costruttiva, che potrebbero peraltro essere allentate. Gli Stati membri che non desiderino apportare un sostegno attivo ad un'operazione e che in particolare non intendano fornire un contributo militare sarebbero esortati a non opporsi a tale operazione e ad astenersi. Una volta avviata l'operazione, gli Stati che si siano astenuti non parteciperebbero alla presa di decisioni relative all'attuazione

dell'operazione originariamente decisa, ma potrebbero associarsi successivamente. Essi parteciperebbero tuttavia alla presa di decisioni che comportino conseguenze politiche di rilievo o che modifichino sostanzialmente il concetto operativo oltre il mandato o i "terms of reference" della missione originariamente decisa.

54. I dibattiti del Gruppo hanno messo in evidenza le diversità esistenti tra gli Stati membri in termini di capacità e di volontà d'impegnarsi attivamente anche in missioni già previste dal trattato, come ad esempio il ristabilimento della pace. Vari membri del Gruppo hanno proposto che così come il trattato di Maastricht ha istituito una forma di cooperazione particolare per l'introduzione e la gestione dell'euro, il nuovo trattato preveda analogamente una **forma di cooperazione più stretta tra gli Stati membri** che desiderino effettuare le missioni più impegnative e soddisfino le condizioni necessarie affinché il loro impegno acquisti credibilità. Una delle condizioni per partecipare a questa "zona europea della difesa" dovrebbe essere una sorta di presupposizione di disponibilità di forze precedentemente individuate, come pure delle capacità di comando e di controllo. Altri fattori importanti sono lo stato di preparazione delle forze, l'interoperabilità e le capacità di schieramento.
55. Ad integrazione di questa cooperazione particolare instaurata dal trattato, taluni membri hanno altresì proposto di modificare le disposizioni relative alle **cooperazioni rafforzate**, quali risultano dal trattato di Nizza. Tali disposizioni dovrebbero, in generale, inglobare la cooperazione in materia di sicurezza e di difesa e le relative condizioni di applicazione sarebbero allentate (decisione di instaurazione di una cooperazione rafforzata presa a maggioranza qualificata, abbassamento del numero di Stati richiesti per costituire una cooperazione rafforzata, procedure di decisione rapide). Taluni membri del Gruppo, pur manifestando interesse per questa proposta, hanno ritenuto che tale questione, dalle implicazioni più ampie, debba essere approfondita alla luce delle discussioni di altri Gruppi. Alcuni membri del Gruppo si sono opposti all'applicazione alla difesa delle disposizioni sulle cooperazioni rafforzate .

II. La risposta alla nuova minaccia: maggiore solidarietà

56. Il Gruppo ha constatato che la minaccia che l'Unione europea deve fronteggiare ha subito un'evoluzione dopo gli sviluppi iniziali della PESD. Si tratta ora di fronteggiare anche la minaccia terroristica e l'uso di armi di distruzione di massa da parte di gruppi terroristici aventi per obiettivo le popolazioni civili e le istituzioni democratiche dei nostri paesi. Il Gruppo ha inoltre convenuto che per rispondere a tale minaccia occorre un'utilizzazione sinergica di tutti gli strumenti di cui l'Unione e soprattutto gli Stati membri dispongono attualmente (mezzi militari, intelligence, cooperazione di polizia e giudiziaria, protezione civile, ecc.).

(a) Clausola di solidarietà che implica il ricorso alla totalità degli strumenti dell'Unione intesi alla tutela delle popolazioni civili e delle istituzioni democratiche

57. Si è delineato un orientamento ampiamente favorevole ad una nuova clausola che consenta di esplicitare il principio di solidarietà tra gli Stati membri, che figurerà all'articolo 1 del trattato costituzionale. Tale clausola permetterebbe **la mobilitazione di tutti gli strumenti messi a disposizione dell'Unione** (inclusi i mezzi militari e le strutture originariamente create per i compiti di Petersberg, ma anche la cooperazione di polizia e giudiziaria, la protezione civile, ecc.), attraverso azioni sul territorio dell'Unione destinate segnatamente a **prevenire la minaccia terroristica, proteggere la popolazione civile e le istituzioni democratiche e prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio per fronteggiare le implicazioni di un eventuale attacco terroristico**. Si tratterebbe quindi di avvantaggiarsi del carattere interdisciplinare dell'approccio dell'Unione allo scopo, da un lato, di rispondere in modo efficace alle nuove sfide e, dall'altro, di evidenziare chiaramente ciò che distingue l'Unione europea da un'alleanza militare.

58. Una siffatta clausola non sarebbe una clausola di difesa collettiva che implichi un obbligo di assistenza militare. Essa si applicherebbe a minacce provenienti da entità non statali. L'assistenza per la gestione delle conseguenze di un attacco sarebbe peraltro fornita solo su richiesta delle autorità civili del paese interessato. Il Consiglio europeo dovrebbe valutare periodicamente la minaccia, affinché un sistema di allarme preventivo possa funzionare.

59. Nel quadro dello sviluppo di tale solidarietà rafforzata e al fine di potenziare il meccanismo comunitario già esistente, si potrebbe prevedere che un pool di unità civili e militari specializzate nella protezione civile, identificate dagli Stati membri, intraprenda programmi di addestramento congiunto e di coordinamento dei loro interventi, in modo da poter intervenire più efficacemente nell'eventualità di catastrofi naturali o umanitarie all'interno dell'Unione.

(b) Clausola di solidarietà e di sicurezza comune

60. Alcuni membri del Gruppo hanno proposto che la nozione di solidarietà si concretizzi in una clausola più ampia di solidarietà e di sicurezza comune inserita nel trattato costituzionale, alla quale sarebbe associata una dichiarazione politica sulla solidarietà e la sicurezza comune, allegata al trattato, finalizzata all'individuazione dei rischi di qualsiasi tipo che minacciano l'Unione, tra cui il terrorismo, e i mezzi per farvi fronte. L'Unione europea della sicurezza e della difesa, che scaturirebbe da tali sviluppi, contribuirebbe anch'essa al rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza.

(c) Clausola di difesa collettiva

61. Vari membri del Gruppo hanno proposto una clausola di difesa collettiva. In questo contesto si è parimenti proposto che gli Stati membri che lo desiderino possano applicare nelle loro relazioni gli obblighi derivanti dal trattato di Bruxelles relativi all'assistenza reciproca, ponendo così fine all'Unione dell'Europa occidentale.

62. Una siffatta clausola di difesa collettiva è stata giudicata inaccettabile da taluni membri del Gruppo per motivi attinenti allo status di paese non allineato di alcuni Stati membri e da altri membri del Gruppo in quanto la difesa collettiva è garantita nel quadro dell'Alleanza atlantica.

63. Pertanto, i membri del Gruppo favorevoli alla clausola di difesa collettiva ritengono che sarebbe opportuno consentire agli Stati membri che desiderino approfondire la cooperazione, in particolare applicare nelle loro relazioni gli impegni derivanti dal trattato dell'UEO, di procedere in tal senso nel quadro dell'Unione piuttosto che al di fuori di essa. Il nuovo trattato potrebbe quindi instaurare una **forma di cooperazione più stretta in materia di difesa**,

aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri che desiderino sottoscrivere tale impegno e soddisfino le condizioni necessarie affinché esso risulti credibile, specie in termini di capacità di comando e di controllo, di preparazione delle forze, d'interoperabilità e di capacità di schieramento.

Le decisioni sarebbero prese unicamente dagli Stati membri partecipanti a questa forma di cooperazione. **Le modalità di funzionamento e le procedure decisionali proprie di questa cooperazione sarebbero precisate nel testo relativo alla sua instaurazione.**

III. Capacità e armamenti: verso un'Agenzia europea

64. Lo sviluppo delle capacità è legato allo sviluppo degli armamenti. In tale contesto, numerosi membri del Gruppo hanno sostenuto la creazione, su base intergovernativa, di **un'Agenzia europea per gli armamenti e la ricerca strategica**. I compiti principali dell'agenzia consisterebbero nel provvedere a che siano soddisfatte le esigenze operative, il che si tradurrebbe nella promozione di una politica di acquisizioni armonizzata degli Stati membri e in un sostegno alla ricerca nel settore della tecnologia della difesa, anche in materia di sistemi spaziali militari. In tale agenzia sarebbero integrate, con un *label* europeo, le cooperazioni più strette già esistenti nel settore degli armamenti tra taluni paesi membri (OCCAR, LOI). L'agenzia dovrebbe anche aver il compito di potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa. Essa dovrebbe inoltre riprendere gli opportuni elementi della cooperazione che la maggior parte degli Stati membri sviluppa in seno al GAEO/WAEG¹.
65. In tale contesto sono previste le seguenti modalità di partecipazione:

- tutti gli Stati membri che lo desiderino potrebbero far parte dell'agenzia, la cui composizione non presenterebbe alcun nesso con altre forme di cooperazione ristrette in materia di difesa;

¹ GAEO/WEAG - Gruppo per la cooperazione in materia di armamenti tra 19 paesi europei (di cui 14 membri dell'Unione europea e 16 della NATO), il cui obiettivo è l'armonizzazione dei programmi e degli standard operativi, la cooperazione in materia di ricerca e di tecnologia e l'apertura dei mercati.

- taluni Stati membri potrebbero costituire gruppi appositi fondati sull'impegno a realizzare progetti specifici nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'acquisizione, in base ai principi di funzionamento delle cooperazioni attuali quale l'OCCAR;
- taluni progetti specifici potrebbero essere aperti, su base ad hoc, a paesi non membri dell'Unione europea, in particolare ai membri del GAEO/WEAG che non sono membri dell'Unione;
- il responsabile di questa agenzia potrebbe altresì formulare raccomandazioni sulle norme specifiche applicabili al settore degli armamenti nella prospettiva di un mercato europeo che potenzi la base industriale e ottimizzi la spesa militare, consentendo così di precisare la portata dell'articolo 296 TCE alla luce dell'esperienza acquisita in materia comunitaria.

66. Numerosi membri del Gruppo ritengono che lo sviluppo della PESD imponga il potenziamento delle capacità militari a disposizione dell'Unione - che si tratti degli impegni assunti dagli Stati membri per assicurare l'esecuzione dei compiti di Petersberg o degli impegni più ampi eventualmente assunti da taluni Stati membri nelle loro relazioni a titolo di una cooperazione più stretta. Taluni membri del Gruppo hanno proposto che questi impegni più ampi assumano la forma di un protocollo allegato al trattato, in base al quale gli Stati in questione armonizzerebbero le loro esigenze militari, metterebbero in comune le loro capacità e le loro risorse e garantirebbero una specializzazione dei loro sforzi di difesa.

In tale ambito si è ravvisata la necessità di disporre di un meccanismo che consenta di valutare e migliorare il modo in cui gli Stati membri adempiono i loro impegni. Si potrebbero prevedere alcuni obiettivi al fine di valutare segnatamente:

- la percentuale del bilancio della difesa rispetto al PIL e in particolare la percentuale delle spese di equipaggiamento e delle spese di ricerca nel bilancio della difesa;
- lo stato di preparazione delle forze, comprese le capacità di schieramento delle stesse e la loro interoperabilità.

Vari membri del Gruppo hanno proposto di valutare e di monitorare il rispetto dei vari impegni da parte degli Stati membri.

67. Questa funzione potrebbe essere affidata all'**Agenzia per gli armamenti**, che diverrebbe pertanto una vera e propria **Agenzia delle capacità** il cui ruolo consisterebbe nel promuovere gli sforzi degli Stati membri per migliorare le loro capacità. Il capo dell'agenzia potrebbe così essere abilitato a monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri nello sviluppo delle capacità con riferimento ai vari obiettivi concordati e a proporre a taluni paesi la partecipazione a programmi specifici.
68. E' emerso un ampio orientamento in favore della creazione di una **formazione del Consiglio** che riunisca i **Ministri della difesa**, il che non richiederebbe una modifica del trattato. Tale Consiglio svolgerebbe un ruolo in materia di capacità, controllerebbe l'adempimento degli impegni degli Stati membri e adatterebbe gli obiettivi dell'Unione in termini di capacità in funzione dell'evolvere delle esigenze e della situazione internazionale. Nell'ipotesi della creazione di tale agenzia, il suo responsabile trasmetterebbe una relazione annuale al Consiglio "Difesa" sullo sviluppo delle capacità militari in seno all'Unione. I Ministri della difesa potrebbero inoltre essere associati al Consiglio dei Ministri degli affari esteri ogniqualvolta quest'ultimo deliberi in merito a operazioni militari di gestione delle crisi.
69. Taluni membri del Gruppo hanno fatto presente che preferirebbero mantenere gli accordi in vigore, che consentono ai Ministri della difesa di riunirsi nell'ambito del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne".

IV. Quadro istituzionale: un dispositivo da rafforzare

A. Strutture della PESD

70. Le strutture istituzionali esistenti nel settore della PESD devono essere mantenute. Sarebbe tuttavia necessario adeguare tali strutture al fine di aumentarne la coerenza e l'efficacia.
71. Per garantire l'efficacia della politica di difesa, è opportuno prevedere presso il Consiglio una personalità politica che, agendo sotto l'autorità dello stesso Consiglio, conduca l'azione dell'Unione e coordini gli sforzi degli Stati membri in materia di difesa. Il Gruppo ritiene che la personalità che esercita la funzione di Alto rappresentante per la PESC debba essere incaricata dell'azione dell'Unione nel settore della PESD.

B. Controllo parlamentare

72. Il Gruppo ha altresì sottolineato l'importanza di assicurare un controllo politico adeguato della politica in materia di sicurezza e di difesa, tenendo conto della specificità di tale settore.

73. Il controllo parlamentare si esercita in due modi:

- Parlamento europeo:
 - il Parlamento europeo è attualmente informato dalla Presidenza del Consiglio degli sviluppi della politica estera e di sicurezza comune nonché dall'Alto rappresentante. In tale occasione, esso è informato dei progressi compiuti e delle decisioni prese in materia di PESD e degli orientamenti per il futuro;
 - il Parlamento europeo può presentare al Consiglio risoluzioni di cui questo tiene conto nelle sue sessioni.

- Parlamenti nazionali:
 - spetta ai parlamenti nazionali esercitare un controllo permanente sui rispettivi governi, in particolare nel settore della politica di difesa;
 - nella maggior parte degli Stati membri, il Parlamento nazionale dà la sua approvazione all'utilizzo di truppe nazionali in occasione di un'operazione;
 - dovrebbero essere organizzate riunioni periodiche delle commissioni competenti dei parlamenti nazionali al fine di garantire un migliore scambio di informazioni e un controllo politico più efficace. Taluni membri del Gruppo auspicano che i deputati europei siano associati a tali riunioni.

Elenco degli esperti ascoltati dal Gruppo VIII "Difesa"

1. Sig. Javier SOLANA (Alto Rappresentante per la PESC)
2. Gen. Rainer SCHUWIRTH (Capo di Stato maggiore dell'UE)
3. Sig. Corrado ANTONINI (Presidente del Gruppo delle industrie europee legate alla difesa)
4. Sig. Jean-Louis GERGORIN (EADS)
5. Sig. Laurent GIOVACCHINI (DGA, Ministero della difesa francese)
6. Sig. Peter LUNDBERG (Assistente del Direttore generale dell'Agenzia svedese per le attrezzature militari)
11. Sig. Anthony PARRY (BAE Systems)
12. Gen. Carlo CABIGIOSU (Comandante generale della KFOR)
13. Sig. Alain LE ROY (rappresentante speciale dell'UE per l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia)
14. Gen. Gustav HAGGLUND (Presidente del Comitato militare dell'UE)
15. Lord ROBERTSON (Segretario generale della NATO e ex Ministro della difesa britannico)
16. Sig. Alain RICHARD (ex Ministro della difesa francese)
17. Sig. PATTEN (Commissario "RELEX")

Groupe de travail VIII "Défense"

<u>DOCUMENT</u>	<u>REDACTEUR</u>	<u>OBJET</u>	<u>DATE</u>
WD 2	M. Wim van EEKELEN		19 septembre
CONV 301/02	M. Lamberto DINI	La défense européenne	26 septembre
WD 4	M. George KATIFORIS	Towards an EU Armaments Strategy	2 octobre
WD 5	Mme Sylvia-Yvonne KAUFMANN	Armaments	4 octobre
CONV 329/02	MM. Diego LÓPEZ GARRIDO, José BORRELL et Carlos CARNERO	Une Constitution européenne pour la paix, la solidarité et les droits de l'homme	8 octobre
WD 7	M. George KATIFORIS	Strategic Direction on EU Crisis Management Operations	11 octobre
WD 8	Mme Marie NAGY	Politique étrangère de sécurité et de défense de L'Union européenne	30 octobre
WD 9	M. Oğuz DEMIRALP	European Defence	15 octobre
	M. Dieter SCHLOTEN, commission de défense de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale	Une politique de défense européenne : contribution à la Convention	18 octobre
WD 11	M. Liviu MAIOR		29 octobre
WD 13	M. Kimmo KILJUNEN	European Security and Defence policy as an integral part of the CFSP	4 novembre
WD 14	M. Valdo SPINI	European Defence	4 novembre
WD15	Mme Sylvia-Yvonne KAUFMANN		4 novembre
	M. Mark EYSKENS	Rapport présenté au nom de la Commission Politique de l'Assemblé de l'Union de l'Europe Occidentale : Le rôle de l'Europe dans un nouvel ordre de paix et de la sécurité – contribution à la Convention.	7 novembre
CONV 389/02	M. Panayotis IOAKIMIDIS	Le développement de la politique étrangère et de sécurité et de la politique en matière de sécurité et de défense de l'UE (PESC/PESD)	7 novembre
WD 17	M. Puiu HASOTTI	A New Momentum for the ESDP	12 novembre
WD 18	M. Proinsias DE ROSSA		13 novembre
WD 19	M. Oğuz DEMIRALP	European Armaments Cooperation	18 novembre
WD 20	Mme Danuta HÜBNER	Crisis Management	19 novembre

WD 21	M. Kenneth KVIST	A European Security and Defence Policy aiming for Peace	19 novembre
WD 23	Mme Gisela STUART		21 novembre
WD 24	Mme Marietta GIANAKOU		21 novembre
WD 25	Mme Danuta HÜBNER	Improving the functioning and effectiveness of the ESDP in the service of CFSP	21 novembre
CONV 422/02	M. Dominique de VILLEPIN et M. Joschka FISCHER	Propositions conjointes franco-allemandes dans le domaine de la politique européenne de sécurité et de	22 novembre
WD 26	M. Liviu MAIOR		27 novembre
CONV 437/02	M. Hannes FARNLEITNER and M. Reinhard BÖSCH	Un nouvel élan pour la politique européenne en matière de sécurité et de défense	28 novembre
WD 27	Mme Gisela STUART	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 28	M. Wim van EEKELEN	Dutch comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 29	M. Rihards PIKS	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 30	M. Kimmo KILJUNEN	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 31	Mme Piia-Noora KAUPPI	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 32	M. Slavko GABER	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 33	Mme Sylvia-Yvonne KAUFMANN	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 34	Mme Danuta HUBNER	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 35	M. Esko SEPPÄNEN	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 36	Franco-German paper	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 37	Mme Maria Eduarda AZEVEDO	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 38	M. Kenneth KVIST	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 39	M. Manuel LOBO ANTUNES	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 40	M. John GORMLEY	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	4 décembre
WD 41	M. John INGUANEZ	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	6 décembre

WD 42	Mme Gisela STUART	Clarification of the UK proposals on up-dating the Petersberg tasks	6 décembre
WD 43	M. Valdo SPINI		6 décembre
WD 44	M. Oğuz DEMIRALP	Comments on the preliminary draft final report (WD 22)	9 décembre
WD 45	M. Liviu MAIOR	Proposals for the draft final report	9 décembre
WD 46	Mme Lena HJELM-WALLÉN	Comments on the preliminary draft final report (WD 22 REV 1)	12 décembre
